

PARTE III 12

SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI

Si ricorda che la presente scheda generale per la notifica degli aiuti di Stato è valida per tutti i settori che rientrano negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020¹(in seguito "gli orientamenti"). Inoltre, per tutte le misure che rientrano negli orientamenti è necessario compilare i pertinenti moduli di notifica.

0. PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

1. La misura soddisfa i seguenti principi di valutazione comuni?

- ☐ ☒ la misura contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune;
- ☐ ☒ necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito;
- ☐ ☒ adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune;
- ☐ ☒ effetto di incentivazione: l'aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;
- ☐ ☒ proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare l'attività nel settore interessato;
- ☐ ☒ limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;
- ☐ ☒ trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

¹ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

2. La misura di aiuto comporta una delle seguenti violazioni indissociabili del diritto dell'Unione?

- ☐ obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in tale Stato²;
- ☐ obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- ☐ limitazione della possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dallo sviluppo e dall'innovazione;
- ☐ altra violazione indissociabile del diritto dell'Unione.

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (41) degli orientamenti, questo aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1. CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO COMUNE

1.1. L'aiuto garantirà una produzione alimentare efficiente e promuoverà un uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile?

- ☒ sì ☐ no

1.2. L'aiuto fa stretto riferimento alla PAC, è coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto (10) degli orientamenti ed è compatibile con le norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

- ☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti, questo aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Obiettivi di sviluppo rurale

1.3. Per quanto riguarda misure analoghe a quelle di sviluppo rurale, lo Stato membro può dimostrare come l'aiuto in esame rientra nei pertinenti programmi di sviluppo rurale ed è coerente con essi?

- ☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, ogni notifica deve essere accompagnata da tale documentazione.

- ***La presente misura non fa parte per Programma di sviluppo rurale 2014 2020 della Regione Lombardia. E' comunque coerente con la focus area 4.c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.***
- ***Gli obiettivi dei servizi ambientali sono:***

² È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto.

- *la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, parassiti e patogeni dei vegetali,*
 - *la realizzazione di investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione e più in generale a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali,*
 - *la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative*
- per quanto riguarda eventuali sovrapposizioni con le misure del PSR 2014 2020 della Regione Lombardia sono a priori escluse in quanto nella deliberazione è previsto che i contributi previsti dal presente regime non sono cumulabili, con altre “fonti di aiuto” concesse per i medesimi interventi.*

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre “fonti di aiuto” deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l’accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime

- 1.4. Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento soggetto a notifica individuale nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto conferma che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali? A tal fine lo Stato membro può avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente per l'aiuto, nell'ambito dei quali devono essere descritti gli effetti positivi dell'investimento.

☐ sì

☐ no

Obiettivi ambientali

- 1.5. La notifica dell'aiuto contiene una valutazione circa il previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria?

☐ sì

☒ no

- 1.6. L'aiuto avrà un impatto ambientale?

☐ sì

☒ no

Gli interventi dovranno mantenersi al di sotto delle dimensioni previste dall'allegato A «progetti sottoposti alla procedura di via di cui all' art. 5 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell'articolo 2» della d.g.r. 14 luglio 2015 - n. X/3826 “Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

In ogni caso qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o di siti Natura 2000, i relativi enti gestori esprimono il parere di compatibilità sulla proposta di intervento.

In caso di risposta affermativa, fornire le informazioni che dimostrano come l'aiuto non violerà la legislazione applicabile dell'Unione in materia di tutela ambientale.

- 1.7. Nel caso in cui un aiuto di Stato notificato faccia parte del programma di sviluppo rurale, i requisiti ambientali per tale misura di aiuto sono identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (52) l'aiuto non può essere compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

2. ADEGUATEZZA DEGLI AIUTI

- 2.1. La misura di aiuto notificata è prevista al contempo dal programma di sviluppo rurale pertinente?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro può dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto al programma di sviluppo rurale in questione?

.....
.....
.....

- 2.2. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, che non rientrano nel regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito del programma di sviluppo rurale o a titolo di finanziamento integrativo di tale misura per lo sviluppo rurale, l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, ecc.)?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, dimostrare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), sono meno appropriate.

Il presente regime è volto a incentivare le attività di manutenzione delle foreste, tali attività tutelano il patrimonio boschivo della Lombardia da fenomeni di degrado, dissesto, calamità, attacchi parassitari. Rispetto alle misure forestali attivate nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia il presente regime risulta complementare agli stessi e contribuisce a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste – compreso l'accesso gratuito per il pubblico ai terreni forestali –, la biodiversità e la salute dell'ecosistema forestale attraverso la progettazione delle attività descritte nel capitolo 5.3 dell'allegato alla deliberazione. Il contributo viene erogato mediante

sovvenzione diretta in quanto deve poter essere vagliata la progettualità a corredo della domanda di contributo sulla base degli obiettivi del regime e, se del caso, eventuali altri finanziamenti ottenuti tramite altre misure per gli stessi costi, condizione che esclude il finanziamento.

.....
.....

2.3. L'aiuto rientra nelle misure forestali di cui alla Parte II, sezione 2.8, degli orientamenti?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative perseguite non possono essere realizzate con misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti.

Rientra in parte e nello specifico per quanto riguarda le misure:

- ***“Interventi per ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità”*** – di cui al capitolo 2.8.1. degli Orientamenti (2014/C 204/01)- Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale;
- ***“Ripristino e manutenzione di sentieri naturali per la fruizione del paesaggio”*** – di cui al capitolo 2.8.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale; da questo tipo di aiuto sono escluse le misure volte ad attuare le direttive «Habitat» e «Uccelli»;
- ***“Ripristino e manutenzione habitat naturali per gli animali del settore forestale”*** – di cui al capitolo 2.8.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01)- Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale, da questo tipo di aiuto sono escluse le misure volte ad attuare le direttive «Habitat» e «Uccelli»;
- ***“Viabilità”*** – di cui al capitolo 2.8.4. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi.

Invece alcune delle misure sono state inquadrare nei capitolo 2.1. e in particolare per quanto riguarda:

- ***“Prevenzione e ripristino foreste danneggiate da calamità naturali e avversità biotiche e abiotiche”*** di cui a capitolo 2.1.3. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici degli orientamenti;
- ***“Miglioramento e manutenzione del suolo e del deflusso idrico”*** - di cui a capitolo 2.1.3. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici degli orientamenti

- **“Investimenti in infrastrutture per migliorare il valore ecologico delle foreste” - di cui a capitolo 2.1.6.** Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale degli orientamenti;

Il capitolo 2.2 Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 è stato escluso in quanto gli orientamenti al punto 548

"Gli aiuti previsti dalla presente misura *devono essere erogati annualmente, per ettaro di foresta, per compensare i costi supplementari e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli»*".

Il contributo che verrebbe dato dal regime ai consorzi forestali (dopo la decisione positiva della CE) è per lavori a fini manutentivi e non riguarda il mancato guadagno o costi supplementari dovuti al fatto che la foresta sia stata vincolata per motivi naturalistico-ambientali.

Pertanto l'aiuto non può essere configurato come un contributo annuale e deve essere legato alla presentazione di documentazione comprovante la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione.

Mentre per quanto riguarda le restanti misure:

2.1.1. Aiuti alla forestazione e all'imboschimento – non pertinente

2.1.2. Aiuti all'allestimento di sistemi agroforestali – non pertinente

2.1.4. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – non pertinente in quanto il regime finanzia interventi prioritariamente a scopo manutentivo senza finalità di valorizzazione economica delle aree forestali.

2.1.5. Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste – non pertinente

2.2. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta – non pertinente

2.4. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale – non pertinente

2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale – non pertinente

2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale – non pertinente

.....

2.4. Nella misura rientra una delle seguenti categorie di aiuto?

- ☐ aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità
- ☐ aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
- ☐ aiuti per servizi di consulenza
- ☐ aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola
- ☐ aiuti per misure promozionali
- ☐ aiuti per compensare i costi di prevenzione ed eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali
- ☐ aiuti al settore zootecnico

Si ricorda che l'aiuto deve essere concesso indirettamente ai beneficiari finali, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi l'aiuto deve essere corrisposto al fornitore del servizio o dell'attività in questione.

Il regime non riguarda le categoria sopradescritte

3. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

- 3.1. Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività il beneficiario presenterà un formulario di domanda di aiuto allo Stato membro interessato, contenente come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che in base al punto (71) degli orientamenti, l'aiuto non può essere compatibile con le norme sugli aiuti di Stato, a meno che esso non sia compreso in una delle categorie elencate nella domanda 3.6.

- 3.2. L'aiuto sarà concesso a grandi imprese?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, i beneficiari indicheranno nella domanda cosa succederebbe in caso di mancato aiuto (ossia lo scenario controfattuale) e presenteranno le prove documentarie a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda?

☐ sì ☐ no

- 3.3. Nell'aiuto rientrano gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle grandi imprese a norma del punto (148), lettera c), degli orientamenti?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, l'impresa interessata deve dimostrare che, in assenza di aiuti, correrebbe il rischio di chiusura?

☐ sì ☐ no

- 3.4. Nel caso degli aiuti concessi alle grandi imprese, l'autorità che concede l'aiuto verificherà la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che l'aiuto produce l'effetto d'incentivazione richiesto?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (73) degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'attività da parte del beneficiario.

- 3.5. L'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale? È concesso alle PMI? Sono rispettate le seguenti condizioni: il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e detto regime è stato adottato ed era in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati? Si ricorda che l'ultima condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (73) degli orientamenti.

- 3.6. L'aiuto rientra in una delle seguenti categorie di aiuto previste dagli orientamenti:

- a) i regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria, in conformità della parte II, sezioni 1.3.4. e 2.9.2, e i regimi di aiuti con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8, e se:

i) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

ii) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alle sezioni 1.3.4, 2.9.2 e 2.8 e

iii) il regime di aiuto riguarda unicamente le PMI?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- b) gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque concessi alle PMI in conformità alla parte II, sezione 1.1.6?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- c) gli aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in conformità alla parte II, sezione 1.1.7?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- d) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.1?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- e) gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.2?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- f) gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- g) gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.4?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- h) gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.5?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- i) gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative in conformità alla parte II, sezione 2.8.5?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- j) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori in conformità al punto (148), lettere a) e b), degli orientamenti?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- k) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle PMI in conformità al punto (148), lettera c)?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- l) gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.2, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- m) gli aiuti per le attività promozionali in conformità al punto (464), lettere b) e c), e per le campagne promozionali che sono di carattere generico in conformità al punto (464), lettera d)?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- n) gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura in conformità alla parte II, sezioni 1.3.6 e 2.9.1?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- o) gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera e), ad eccezione degli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto (37), lettera c)?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- p) gli aiuti per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera a)?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- q) gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizootie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità alla parte II, sezione 2.1.3?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

- 3.7. Per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, lo Stato membro dimostra chiaramente nella notifica che l'aiuto ha un effetto concreto sulla scelta di investire?

☐ sì ☐ no

In caso affermativo precisare:

.....
.....

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, per consentire una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (76) degli orientamenti l'aiuto non può essere compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

Si ricorda che quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

4. PROPORZIONALITÀ E CUMULO DEGLI AIUTI

- 4.1. L'importo dell'aiuto supererà i costi ammissibili?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (82) degli orientamenti, questo aiuto non può essere ritenuto proporzionato e non può essere concesso.

- 4.2. L'aiuto rientra nella parte II, sezioni 1.1.3 e 1.2.2, degli orientamenti?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto (82) non si applica.

- 4.3. L'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità e l'importo massimi dell'aiuto al momento della concessione?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa condizione è stabilita al punto (85).

- 4.4. I costi ammissibili saranno sostenuti da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate? Si ricorda che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

☒ sì ☐ no

Si ricorda che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

- 4.5. L'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto?

☐ sì ☐ no

- 4.6. L'aiuto è erogabile in più rate?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà attualizzato al suo valore al momento della concessione?

☐ sì ☐ no

Si ricorda che i costi ammissibili devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Inoltre, il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

- 4.7. L'aiuto è erogato sotto forma di agevolazione fiscale?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?

☐ sì ☐ no

- 4.8. L'aiuto comprende aiuti agli investimenti nelle zone rurali?

☐ sì ☒ no

In quanto riguarda foreste

In caso di risposta affermativa, l'intensità massima degli aiuti a favore di grandi progetti di investimento deve essere ridotta all'importo di aiuto corretto definito al punto (35).31. Inoltre, i grandi progetti di investimento non possono beneficiare della maggiore intensità di aiuto prevista per le PMI.

Si ricorda che quando gli impegni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 e 3.4, degli orientamenti sono espressi in unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali altre unità. In questi casi, gli Stati membri devono garantire il rispetto degli importi massimi annuali.

Si ricorda che gli Stati membri possono fissare l'importo dell'aiuto per le misure o i

tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.3, 3.4 e 3.5, degli orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.

4.9. Assicurarsi che i calcoli e gli aiuti corrispondenti

- ☒ contengano unicamente elementi verificabili;
- ☐ siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- ☐ indichino chiaramente la fonte dei valori utilizzati;
- ☐ siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso;
- ☐ non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti destinati alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

4.10. L'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza in aiuto?

- ☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, come regola generale, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale saranno ritenuti limitati al minimo.

4.11. L'aiuto agli investimenti è concesso a grandi imprese nell'ambito di regimi notificati?

- ☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, si garantisce che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del "sovraccosto netto"?

- ☐ sì ☐ no

Si ricorda che l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

4.12. L'aiuto riguarda aiuti agli investimenti destinati alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati?

- ☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, si garantisce che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

- ☐ sì ☐ no

Il metodo illustrato al punto (96) deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

4.13. L'aiuto riguarda aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale?

- ☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la Commissione verificherà se l'importo dell'aiuto supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente

reddizio, secondo il metodo descritto al punto (96). I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato.

- 4.14. Dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (77). Tale requisito non si applica agli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria.

.....
.....
.....

Cumulo di aiuti

- 4.15. L'aiuto notificato sarà concesso nell'ambito di più regimi o cumulato con aiuti ad hoc?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, l'importo complessivo degli aiuti di Stato per un'attività o un progetto supera i limiti dei massimali stabiliti negli orientamenti?

☐ sì ☐ no

- 4.16. L'aiuto notificato ha costi ammissibili identificabili?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto sarà cumulato con altri aiuti di Stato?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, tali misure riguardano diversi costi ammissibili individuabili?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, gli aiuti con costi ammissibili individuabili sono cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base agli orientamenti?

☐ sì ☐ no

- 4.17. L'aiuto autorizzato dagli orientamenti sarà cumulato con l'aiuto de minimis?

☐ sì ☒ no

I contributi previsti dalle presenti disposizioni non sono cumulabili, con altre “fonti di aiuto” concesse per i medesimi interventi. Per “fonti di aiuto” si intendono compresi anche i contributi in de minimis.

In caso di risposta affermativa, in questo caso l'aiuto è cumulato a fronte degli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

☐ sì ☐ no

- 4.18. Gli aiuti a favore del settore agricolo sono cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, e all'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in

relazione agli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

☐ sì ☒ no

- 4.19. L'aiuto combina gli aiuti di Stato con i fondi dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, se i fondi dell'Unione non sono controllati direttamente o indirettamente dallo Stato membro, solo gli aiuti di Stato sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

- 4.20. L'aiuto riguarda gli aiuti agli investimenti intesi a ripristinare il potenziale produttivo agricolo come stabilito al punto (143), lettera e)?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che esso non dovrebbe essere cumulabile con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alle sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli orientamenti.

Si ricorda che il doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1., 1.1.6, 1.1.8 e 3.5, degli orientamenti e di pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere escluso. La clausola di revisione prevista al punto (724) degli orientamenti dovrebbe anch'essa consentire di evitare il doppio finanziamento.

- 4.21. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.4, degli orientamenti?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

- 4.22. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole come stabilito nella sezione 1.1.2?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto non dovrebbe essere cumulabile con gli aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati negli orientamenti.

5. EFFETTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

- 5.1. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro interessato può dimostrare che gli effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati?

Il regime non riguarda investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali

.....
.....
.....
.....

- 5.2. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro presenta eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi del regime di aiuto?

☐ sì ☒ no

Il regime non riguarda investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali

- 5.3. Per quanto riguarda gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nelle zone rurali, al fine di individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, lo Stato membro fornisce nella notifica le prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati, tenendo conto delle considerazioni di cui ai punti da (118) a (127) degli orientamenti?

☐ sì ☐ no

In caso affermativo precisare:

Il regime non riguarda investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali

.....
.....
.....
.....

6. TRASPARENZA

- 6.1. Lo Stato membro garantirà la pubblicazione in un sito internet esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato?

☒ il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un collegamento che vi dia accesso;

- ☒ il nome della/e autorità che concede/concedono gli aiuti;
- ☒ l'identità dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE)? Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:
- i. 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
 - ii. 500 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, della commercializzazione di prodotti agricoli e della silvicoltura o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

6.2. Confermare che per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR):

- ☐ 0,06 - -0,5 solo per la produzione agricola primaria
- ☐ 0,5-1
- ☐ da 1 a 2
- ☐ da 2 a 5
- ☐ da 5 a 10
- ☐ da 10 a 30
- ☐ 30 e importi superiori

6.3. Confermare che le informazioni:

- ☒ saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto;
- ☒ saranno conservate per almeno 10 anni;
- ☒ saranno accessibili al pubblico senza restrizioni³

Si ricorda che gli Stati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni summenzionate prima del 1° luglio 2016⁴.

6.4. Lo Stato membro può decidere di non pubblicare gli aiuti individuali concessi sul sito internet sugli aiuti di Stato di cui al punto (128), purché:

- ☐ rientrino nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1305/2013

³ Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consente la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

⁴ Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1° luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1° luglio 2016.

- ☐ siano cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo per tali misure cofinanziate
- ☐ l'aiuto individuale concesso sia già stato pubblicato a norma degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In questi casi lo Stato membro dovrebbe menzionare il sito internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel sito internet sugli aiuti di Stato di cui al punto (128).

7. ALTRE DOMANDE

- 7.1. Le imprese in difficoltà, ai sensi della definizione di cui al punto (35)(15) degli orientamenti, saranno escluse dai beneficiari dell'aiuto?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (26) degli orientamenti, la Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in difficoltà finanziarie ai sensi degli orientamenti, l'aiuto sarà valutato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁵.

Questo principio non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali, che sono sempre compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Se le difficoltà finanziarie di un'azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state causate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3 o 2.8.5, degli orientamenti, l'aiuto per indennizzare le perdite o riparare i danni causati da tali sinistri e per coprire i costi dell'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere erogato in conformità agli orientamenti e può ancora risultare compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e tenendo conto della situazione di emergenza, non dovrebbe essere operata alcuna distinzione, a determinate condizioni, per quanto concerne la situazione economica di un'impresa in relazione agli aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti di cui alla sezione 1.2.1.4 e agli aiuti per le misure di eradicazione in caso di epizootie di cui alla sezione 1.2.1.3, punto (375), lettera c).

- 7.2. Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a

⁵ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero:

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato⁶. Questa disposizione non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

- 7.3. La misura di aiuto riguarda gli aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione? Si ricorda che, in linea di principio, non costituiscono aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che tali aiuti non saranno autorizzati.

- 7.4. Il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, è parte integrante della misura di aiuto?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, è opportuno notificare il sistema di finanziamento.

8. TIPO DI AIUTO

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

- 1. Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli
 - 1.1. Misure di sviluppo rurale
 - 1.1.1. Aiuti agli investimenti
 - 1.1.1.1. Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
 - 1.1.1.2. Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
 - 1.1.1.3. Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

⁶ Cfr. a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1995, pag. II-02265).

- 1.1.1.4. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
- 1.1.2. Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
- 1.1.3. Aiuti per la cessione di aziende agricole
- 1.1.4. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo
- 1.1.5. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere degli animali
 - 1.1.5.1. Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali
 - 1.1.5.2. Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali
- 1.1.6. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque
- 1.1.7. Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
- 1.1.8. Aiuti per l'agricoltura biologica
- 1.1.9. Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità
- 1.1.10. Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
 - 1.1.10.1. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
 - 1.1.10.2. Aiuti per servizi di consulenza
 - 1.1.10.3. Aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola
- 1.1.11. Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo
- 1.2. Gestione dei rischi e delle crisi
 - 1.2.1. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni
 - 1.2.1.1. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali
 - 1.2.1.2. Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
 - 1.2.1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali
 - 1.2.1.4. Aiuti per i capi morti
 - 1.2.1.5. Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti
 - 1.2.1.6. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
 - 1.2.1.7. Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione
 - 1.2.2. Aiuti per la chiusura di capacità di produzione

- 1.2.2.1. Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali
- 1.2.2.2. Chiusura di capacità per altri motivi
- 1.3. Altri tipi di aiuti nel settore agricolo
 - 1.3.1. Aiuti al settore zootecnico
 - 1.3.2. Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
 - 1.3.3. Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo
 - 1.3.4. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli
 - 1.3.5. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
 - 1.3.6. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo
- 2. ☒ Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato
 - 2.1. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
 - 2.1.1. Aiuti alla forestazione e all'imboschimento
 - 2.1.2. Aiuti all'allestimento di sistemi agroforestali
 - 2.1.3. ☒ Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici
 - 2.1.4. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
 - 2.1.5. Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
 - 2.1.6. ☒ Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale
 - 2.2. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000
 - 2.3. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta
 - 2.4. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale
 - 2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale
 - 2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale
 - 2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale
 - 2.8. Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative

- 2.8.1. ☒ Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale
- 2.8.2. Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale
- 2.8.3. ☒ Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale
- 2.8.4. ☒ Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi
- 2.8.5. Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative
- 2.8.6. Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale
- 2.9. Aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo
- 2.9.1. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale
- 2.9.2. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali
- 3. Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate
- 3.1. Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
- 3.2. Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
- 3.3. Aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali
- 3.4. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali a favore di altri gestori di terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo
- 3.5. Aiuti destinati ad altri gestori di terreni per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000
- 3.6. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali
- 3.7. Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali
- 3.8. Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari
- 3.9. Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità
- 3.10. Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali
- 3.11. Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione